

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delib. n. 497

del 11.02.2019

OGGETTO:

DETERMINAZIONI IN
ORDINE ALLA NUOVA
RICHIESTA DELL'AVV.
GIUSEPPE DI BENE-
DETTO PER CONTEN-
ZIOSO ARREDO MAR-
MI E ALTRI

L'anno duemiladiciannove il giorno undici (11)
del mese di febbraio alle ore 18:00 in seconda convocazione
in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 5 febbraio 2019
prot. nr. 386.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 4 assenti n. 3

		PRESENTI	ASSENTI	
1)	MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	BELLEZZA MARCELLO	V. Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	BARBANERA EVA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4)	DAL SAVIO DANIELE	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5)	DI GIROLAMO VALENTINO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6)	SARRI OSVALDO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	TERZINO MAURIZIO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1)	STAFISSI SILVANO	Presidente	<input type="checkbox"/>
2)	BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3)	SERRELI ALESSANDRO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- premesso:
 - che con Delibera Commissariale n° 3 del 7 maggio 2013 il Consorzio approvava una convenzione stipulata con l'Avv. Giuseppe di Benedetto per consulenze legali nell'ambito dell'attività istituzionale;
 - che con Delibera Commissariale n° 121 del 9 giugno 2014 il Consorzio si costituiva in giudizio affidando all'Avv. Di Benedetto l'incarico di rappresentare e difendere il Consorzio nel ricorso presentato dalla Arredo Marmi di Spaccini Fabio & C. S.n.c. al Tribunale Regionale Acque Pubbliche di Roma, che veniva notificato in data 13 maggio 2014;
 - che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 211 del 19 settembre 2016 veniva liquidato all'Avv. Di Benedetto un primo acconto sugli onorari dell'importo di Euro 10.943,40, comprensivo di spese generali, oneri previdenziali ed IVA;
 - che con e-mail in data 10 settembre 2018, l'Avv. Di Benedetto chiedeva la liquidazione di un secondo acconto sugli onorari, come da progetto di fattura ad essa allegato, dell'importo di Euro 10.943,40, pari al primo acconto;
 - che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 477 del 17.12.2018, il Consorzio valutata la richiesta dell' Avv. Di Benedetto, decideva di rimandare la liquidazione del secondo acconto e/o del saldo dell'onorario alla fase decisionale di conclusione della causa dopo la quantificazione delle spese legali da parte del Giudice sulla base di quanto stabilito nella convenzione medesima;
- vista l'ulteriore nota dell'Avvocato di Benedetto, acquisita dal Consorzio al prot. n° 327 del 30 gennaio 2019, con la quale lo stesso Avvocato, a seguito della trasmissione della determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 477/2018, rinnova la richiesta, già anticipata via e-mail, di versamento del secondo acconto nella causa di cui trattasi e pone alcuni rilievi in merito alla convenzione stipulata;

- considerato:
- che la convenzione pur essendo stata approvata in data 7 maggio 2013, con delibera commissariale n° 3, diventava esecutiva a far data dal 24.05.2013 a seguito della pubblicazione all'albo consortile;
 - che la medesima convenzione, sulla base di quanto previsto dall'art. 4, aveva validità di anni 1 (uno) e poteva essere rinnovata entro il termine di mesi 2 (due) dalla sua scadenza e quindi entro il 24 luglio 2014 (qualora si volesse assumere a riferimento la data della delibera di approvazione il termine utile sarebbe stato il 7 luglio 2014);
 - che l'incarico in relazione al contenzioso di cui trattasi veniva conferito in data 9 giugno 2014 e pertanto entro i suddetti termini previsti per il rinnovo della convenzione medesima;
 - che l'incarico di cui sopra richiamava, esplicitamente, nelle premesse la convenzione del 7 maggio 2013 e dunque essendo conferito nei termini e nelle modalità di cui alla stessa prorogava, di fatto, i contenuti della convenzione;
 - che l'Avv. Di Benedetto, peraltro, non ha mai contestato la scadenza della convenzione di cui trattasi e/o la necessità di procedere al rinnovo o alla stipula di una nuova convenzione con modalità e tariffe diverse da quelle pattuite;
 - che anche qualora si volessero vantare diritti ad ulteriori compensi o asserire l'inesistenza della convenzione, in quanto scaduta, ciò comporterebbe la nullità dell'incarico conferito tenuto conto di quanto affermato più volte dalla giurisprudenza ed in particolare dalla recente sentenza della Cassazione Civile n° 18848 del 16.07.2018 nella quale viene ribadito, in tutti i gradi di giudizio, che *“... il professionista non possa vantare alcun diritto ad ulteriori compensi per l'attività professionale svolta dopo la cessazione della convenzione, in mancanza di qualsiasi provvedimento formale che la disciplini, sicché nessun obbligo contrattuale può dirsi sussistente in capo a quell'amministrazione convenuta per l'attività reclamata”* ed altresì *“ l'attività svolta dal legale*

extra convenzione, ovvero oltre l'anno solare di efficacia della stessa, in quanto non autorizzata dall'amministrazione a mezzo di alcun provvedimento formale contenente la relativa previsione di spesa, non può far nascere in capo a quest'ultima alcun obbligo di natura contrattuale”;

- ritenuto comunque opportuno mantenere rapporti fiduciari corretti nei confronti dell'Avv. Di Benedetto per l'attività fino ad oggi svolta;
 - visto l'art. 20 del vigente Statuto;
- a voti unanimi, resi a norma di Statuto

DELIBERA:

- 1) di proporre la liquidazione di un secondo acconto quale anticipo rispetto alla quantificazione che sarà effettuata dal Giudice nella fase decisionale, come stabilito nella convenzione in argomento, per un importo pari ad euro 4.500,00, comprensivo di spese generali, oneri previdenziali ed IVA, per il rimborso delle ulteriori spese sostenute dall'Avv. Di Benedetto (così come proposto per le vie brevi dallo stesso);
- 2) di imputare tale spesa al Cap. 1/4/110.00 del Bilancio di previsione 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di ribadire quanto già deliberato con atto n° 477 del 17 dicembre 2018 qualora l'Avv. Di Benedetto non accetti la proposta di cui al punto 1).

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 12 febbraio 2019

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 12.02.2019 al giorno 28.02.2019 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 28 febbraio 2019

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)